

STATUTO

«Fondazione Ambrosiana per la Cultura e l'Educazione Cattolica - F.A.C.E.C.»

Titolo I

Denominazione, sede, finalità e attività

Art. 1- Denominazione

Con decreto dell'Arcivescovo di Milano in data 16 luglio 1970, è stata istituita la "Fondazione Ambrosiana per la Cultura e l'Educazione Cattolica- F.A.C.E.C." (d'ora in poi: Fondazione).

La Fondazione è persona giuridica pubblica nell'ordinamento canonico ed è ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. del 1° febbraio 1973, n. 138.

Art. 2- Sede

La sede della Fondazione è fissata in Milano.

Art. 3 - Finalità

La Fondazione ha come scopo l'educazione integrale della persona dei bambini, ragazzi, adolescenti e giovani, facendo riferimento ad un progetto educativo centrato sull'umanesimo cristiano e che vuole promuovere una formazione che abiliti ad essere sale della terra e luce del mondo in un contesto multireligioso e multiculturale.

Art. 4 - Attività

La Fondazione provvede ai servizi e ai mezzi necessari per l'istituzione e la gestione di collegi arcivescovili e per la formazione, l'istruzione e l'educazione religiosa, morale e civica dei bambini, ragazzi, adolescenti e giovani.

La Fondazione, inoltre, cura la diffusione della cultura religiosa.

Titolo II

Patrimonio e mezzi di funzionamento

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è così costituito:

- a) la somma di euro 50.000 come patrimonio stabile;
- b) i beni immobili e mobili, diversi di quelli di cui alla lett. a), oggetto della dotazione iniziale come apportati in dotazione con atti rogati dal Notaio Carlo Locatelli di Milano il 23 aprile 1971 (rep. 30812) e 18 gennaio 1972 (rep. 32329);
- c) i beni immateriali e materiali, immobili, mobili registrati e mobili e in generale da ogni attività suscettibile di valutazione patrimoniale oggetto di contributi, lasciti e/o donazioni successivamente effettuati, da soggetti pubblici e/o privati, a favore della Fondazione con specifica destinazione ad incremento patrimoniale;
- d) i contributi a fondo perduto erogati dall'Unione Europea, dallo Stato o da altri Enti pubblici nazionali, internazionali o esteri, con specifica destinazione a incremento patrimoniale;
- e) gli avanzi di gestione destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il mutamento nella composizione dei cespiti del Patrimonio non richiede la modifica dello statuto.

Art. 6 - Mezzi di funzionamento

I Mezzi di funzionamento sono costituiti da:

- a) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi, non destinati a Patrimonio;
- b) le rendite e i proventi ricavati dalle attività e dalla gestione del Patrimonio;

Handwritten signature

- c) i proventi delle attività commerciali e non commerciali;
- d) i contributi erogati dall'Arcidiocesi di Milano, dalle altre Diocesi lombarde, da enti pubblici o privati, non destinati a Patrimonio stabile;
- e) le donazioni, i contributi o i lasciti testamentari non destinati a Patrimonio.

Art. 7 - Esercizio finanziario - Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo.

Entro il mese di luglio il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio consuntivo e la relativa Relazione.

Il Presidente trasmette al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico il progetto di Bilancio consuntivo e la Relazione almeno 15 giorni prima della data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per la sua approvazione. Un diverso termine può essere concordato tra il Presidente della Fondazione ed il Presidente del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico

Titolo III
Organi della Fondazione

Art. 8 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione;
- c) il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico;
- d) la Commissione Didattico Pedagogica.

Tutti gli organi restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla nomina.

I membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e della Commissione Didattico Pedagogica possono essere riconfermati.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione. Natura e composizione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della Fondazione ed è garante del perseguimento di tutte le sue finalità.

Il Consiglio è composto da cinque a sette membri, tra questi il Vicario Episcopale per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Milano o un suo Delegato, tutti nominati dall'Arcivescovo di Milano.

La rinuncia dei Consiglieri è efficace dal momento in cui è accettata dall'Arcivescovo di Milano. In caso di sostituzione di un Consigliere il nuovo Consigliere resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, anche per rinunce accettate dall'Arcivescovo di Milano, decade l'intero Consiglio.

Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, i componenti del Consiglio non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute a motivo del loro ufficio.

Il Consiglio, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico, può deliberare un compenso per i suoi membri cui sono delegate particolari funzioni o affidati particolari incarichi.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione. Competenze

Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni e delle attività della Fondazione.

gms

Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, il Consiglio può delegare proprie determinate funzioni o incarichi a uno o più membri del Consiglio o al Direttore generale (se nominato), conferendo i relativi poteri di firma.

Spetta esclusivamente al Consiglio:

- a) approvare l'istituzione, l'aggregazione o la soppressione di Collegi Arcivescovili e costituire società di scopo;
- b) approvare le Linee Guida Educative Generali alle quali saranno informati i Piani dell'Offerta Formativa di ciascun Collegio Arcivescovile;
- c) approvare, di norma, entro il trenta ottobre dell'anno precedente a quello scolastico preso in considerazione, il Piano Annuale di ciascun Collegio, anche su proposta del Direttore generale e della Commissione Didattico Pedagogica, con riferimento alle rispettive aree di competenza; il piano si compone:
 - (i) delle linee generali dell'Offerta Formativa di ogni scuola presente in ciascun Collegio;
 - (ii) del Prospetto delle condizioni di sostenibilità finanziaria;
- d) adottare il bilancio preventivo ed approvare il bilancio consuntivo con la relativa Relazione,
- e) determinare la pianta organica;
- f) definire le linee di indirizzo ed individuare gli adeguati strumenti per valorizzare il patrimonio immobiliare e mobiliare;
- g) provvedere alla gestione dei beni immobili di cui la Fondazione abbia la proprietà o il godimento: in tale ambito il Consiglio potrà disporre interventi di manutenzione e/o di ristrutturazione finalizzati a migliorare la realizzazione delle finalità istituzionali;
- h) deliberare eventuali Regolamenti, compresi quelli dei diversi Collegi Arcivescovili;
- i) delibera la modifica del Patrimonio disponibile;
- j) proporre all'Arcivescovo di Milano, sentito il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, la modifica del patrimonio stabile;
- k) proporre all'Arcivescovo di Milano, sentito il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, la modifica dello statuto e l'estinzione della Fondazione;
- l) nominare, se opportuno, il Direttore generale, su proposta del Presidente;
- m) eleggere tra i propri membri il Vice presidente; partecipa alla votazione, non potendo essere eletto, il Vicario Episcopale per la Pastorale Scolastica o il suo Delegato;
- n) nominare il Segretario, anche non tra i Consiglieri;
- o) conferire, su proposta del Presidente, incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni ai suoi componenti o a terzi.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione. Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con almeno cinque giorni di preavviso; in caso di urgenza, il preavviso potrà essere ridotto a un giorno. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione e può essere trasmessa a tutti coloro che hanno diritto di partecipare anche per posta elettronica.

Il Consiglio è convocato:

- a) per l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- b) quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- c) quando richiesto - con contestuale indicazione dell'ordine del giorno - dalla maggioranza dei Consiglieri in carica oppure da due Revisori o dal Revisore Unico.

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio si considera riunito laddove si trovano il Presidente e il Segretario.

Sono valide le riunioni del Consiglio se vi è la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Mancando la convocazione, le riunioni del Consiglio sono comunque valide qualora siano presenti tutti coloro che hanno diritto di partecipare con o senza diritto di voto.

ju d

Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le delibere relative alla proposta di modifica del patrimonio stabile e dello statuto, nonché per l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica.

Tutte le maggioranze richieste per la validità delle delibere sono arrotondate, se necessario, all'unità superiore. Alle riunioni del Consiglio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, il Direttore e i Revisori o il Revisore Unico.

Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, uno o più membri della Commissione Didattico Pedagogica.

Il Consiglio di Amministrazione e la Commissione Didattico Pedagogica possono essere convocati congiuntamente qualora i rispettivi Presidenti lo ritengano necessario.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 - Autorizzazioni canoniche

Per la validità degli atti eccedenti l'amministrazione ordinaria è necessaria:

- a) l'autorizzazione dell'Ordinario della diocesi di Milano per gli atti di cui al canone 1281 del Codice di Diritto Canonico, come definiti con decreto dell'Arcivescovo di Milano;
- b) la licenza dell'Arcivescovo di Milano per gli atti di alienazione relativi a beni del Patrimonio stabile di valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292;
- c) la licenza dell'Arcivescovo di Milano per gli atti pregiudizievoli del Patrimonio stabile di valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292;
- d) anche la licenza della Santa Sede per gli atti di alienazione o pregiudizievoli relativi a beni del Patrimonio stabile se di valore superiore alla somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292, nonché per gli atti riguardanti ex voto oppure oggetti preziosi di valore artistico o storico.

Art. 13 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Arcivescovo di Milano scegliendolo tra i membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Vicario Episcopale per la Pastorale Scolastica o del suo Delegato.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'ente, con facoltà di farsi sostituire, per singoli atti, conferendo specifica delega o procura;
- b) ha la competenza per gli atti di ordinaria amministrazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio, determinando l'ordine del giorno;
- d) può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, anche persone diverse dai Consiglieri;
- e) cura l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- f) può assumere, in caso d'urgenza ed uditi per quanto possibile i Revisori o il Revisore Unico, i provvedimenti indispensabili per il corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio in occasione della prima riunione;
- g) propone la nomina del Direttore generale, se il Consiglio di Amministrazione ne ha deliberato l'opportunità, il quale viene poi nominato dal Consiglio;
- h) assume iniziative relativamente alla diffusione ed alla promozione dei fini istituzionali della Fondazione.

Il Vicepresidente (individuato con la procedura di cui all'art. 10 m) sostituisce in tutto il Presidente in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica.

Handwritten signature

Art. 14 - Collegio dei Revisori o Revisore Unico

Compete all'Arcivescovo di Milano nominare i tre membri del Collegio dei Revisori o in alternativa il Revisore Unico. In caso di nomina del Collegio, tra i membri l'Arcivescovo sceglie il Presidente che deve essere iscritto all'Albo dei revisori legali. In caso di Revisore Unico deve essere iscritto all'Albo dei revisori legali.

Compete al Collegio o al Revisore Unico:

- a) vigilare sul rispetto delle norme statutarie e di quelle canoniche e civili;
- b) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla coerenza della gestione con le finalità statutarie;
- c) verificare la contabilità e, quindi, il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo nella loro rispondenza alle risultanze contabili e nei principi utilizzati nonché nella loro capacità di rappresentare fedelmente e compiutamente la situazione dell'Istituto ed i fatti avvenuti;
- d) predisporre la Relazione dei Revisori al Bilancio consuntivo.

Al Collegio o al Revisore Unico possono essere affidate altre funzioni di vigilanza in ordine all'osservanza delle normative canoniche e civili e delle disposizioni regolamentari deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La rinuncia dei membri o del Revisore Unico è efficace dal momento in cui è accettata dall'Arcivescovo di Milano. In caso di sostituzione di un membro del Collegio il sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio stesso. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, anche per rinunce accettate dall'Arcivescovo di Milano, decade l'intero Collegio.

In caso di rinuncia del Revisore Unico egli resta in carica finché non venga nominato il suo sostituto.

Per quanto riguarda il funzionamento del Collegio dei Revisori si applica l'art. 11.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

La Relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico è trasmessa all'Ordinario diocesano.

Qualora il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico rilevi irregolarità, deve informare tempestivamente il Presidente della Fondazione e l'Arcivescovo di Milano.

Al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico compete un emolumento il cui ammontare e le cui modalità di erogazione sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto degli orientamenti diocesani.

Art. 15 - La Commissione Didattico Pedagogica

La Commissione Didattico Pedagogica è l'organo di indirizzo della Fondazione per gli aspetti didattico/pedagogici.

Svolge le proprie funzioni, sia nei confronti della Fondazione che nei confronti dei Collegi Arcivescovili ad essa afferenti.

Compete alla Commissione Didattico Pedagogica:

- a) elaborare l'immagine identitaria condivisa di collegio arcivescovile (*vision e mission*),
- b) proporre strategie educative, pedagogiche e didattiche fondamentali,
- c) indicare i profili delle figure educative e didattiche dei Collegi Arcivescovili,
- d) proporre i contenuti dei percorsi formativi del personale dei Collegi,
- e) favorire lo scambio di informazioni in relazione al reclutamento di docenti, dirigenti didattici e personale non docente,
- f) verificare costantemente l'applicazione di adeguate politiche di prevenzione per la tutela dei minori,
- g) proporre iniziative tese a consolidare il rapporto tra collegi e realtà ecclesiali e civili territoriali.

Presiede la Commissione Didattico Pedagogica il Vicario Episcopale per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Milano, o il Delegato da questi individuato per il Consiglio di Amministrazione; partecipando al Consiglio di Amministrazione formula ad esso proposte e suggerimenti a nome della Commissione.

Gli altri membri della Commissione sono: i Rettori dei Collegi Arcivescovili, il Direttore generale della Fondazione (se nominato) e un Dirigente Scolastico (o Coordinatore Didattico) per ciascun Collegio, indicato dal rispettivo Rettore.

Il Presidente, anche su proposta dei Rettori, può invitare alle sedute della Commissione, secondo l'opportunità, altri soggetti che possano essere utili all'affronto delle diverse tematiche.

flud

La Commissione Didattico Pedagogica è convocata, con le modalità indicate all'art. 11, dal Presidente, almeno una volta all'anno in modo plenario (per valutare l'andamento didattico pedagogico dell'anno scolastico concluso e formulare le linee guida da suggerire per l'anno scolastico successivo), nonché tutte le volte che venga richiesto dal Presidente o dalla maggioranza dei Rettori.

Il Presidente, in ragione dei temi da trattare, in altre circostanze può convocare la Commissione in forma ristretta, ossia con la partecipazione dei soli Rettori.

Art. 16 – Rettori

I Rettori dei Collegi Arcivescovili afferenti alla Fondazione sono nominati dall'Arcivescovo di Milano. A loro compete la responsabilità educativa dei singoli centri, secondo le finalità proprie della Fondazione, le delibere del Consiglio di amministrazione e gli indirizzi della Commissione Didattico Pedagogica.

I Rettori mantengono come riferimento le linee diocesane e il magistero della chiesa cattolica in materia di orientamenti educativi e dottrina sociale della chiesa.

Art. 17 – Direttore Generale

Il Direttore generale, se ritenuto opportuno, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e può essere confermato.

Contestualmente alla nomina il Consiglio di Amministrazione delibera il tipo di rapporto di lavoro o collaborazione e l'eventuale compenso.

Il Direttore generale collabora con il Presidente e dà esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in ordine a:

- a) la direzione delle attività della Fondazione;
- b) la realizzazione del programma della Fondazione;
- c) l'amministrazione delle attività della Fondazione;
- d) l'amministrazione del patrimonio della Fondazione;
- e) la gestione del personale della Fondazione;
- f) la predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo con la relativa Relazione.

Il Direttore generale è dotato dei poteri di rappresentanza in relazione alle competenze di cui al presente articolo e di quanto eventualmente delegato dal Consiglio.

Il Direttore generale ha il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

Titolo IV

Modifiche statutarie ed estinzione

Art. 18 - Modifiche statutarie ed estinzione della Fondazione

Compete all'Arcivescovo di Milano la modifica dello statuto, la modifica del Patrimonio stabile, l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo ad altri Enti con analoghe finalità e senza scopo di lucro, anche su proposta deliberata del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di due terzi dei membri in carica.

In caso di estinzione della Fondazione il o i liquidatori sono nominati dall'Arcivescovo di Milano.

Titolo V

Rinvio

Art. 19 - Rinvio al diritto canonico

Per quanto non espressamente stabilito nel presente statuto valgono le norme canoniche vigenti in materia.